

N. 4131

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1999

Interpretazione autentica delle norme relative al trattamento di
quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto
collettivo di durata triennale (1° gennaio 1981 - 31 dicembre 1995)

ONOREVOLI SENATORI. — Gli obiettivi del presente disegno di legge nascono dalla necessità di riconoscere il diritto a tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1981 e il 1995, di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate, al fine di evitare una enorme massa di pendenze giudiziarie sempre più numerose che hanno un costo di rilevanza non trascurabile, e di rendere, infine, un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferroviari che sono in attesa di veder riconosciuto il loro diritto come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti.

L'approvazione del presente disegno di legge, oltre ad eliminare l'enorme contenzioso di cui è aggravata l'amministrazione della giustizia, presso la quale pendono migliaia di ricorsi giudiziari avanzati dai ferroviari, comporterebbe anche un vantaggio economico per le Ferrovie stesse.

Infatti la stragrande maggioranza delle sentenze emesse finora, oltre alle spese aggiuntive di giustizia a carico delle Ferrovie dello Stato, condannano le stesse anche al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria che fanno addirittura più che raddoppiare l'importo del diritto riconosciuto.

D'altronde va ricordato che la Corte di cassazione, con una sentenza n. 2249 del 2 giugno 1977 stabiliva che «le parti contraenti degli accordi triennali per il persona-

le del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità».

Tale principio veniva ribadito dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, che con sentenza 27 maggio 1985, n. 622, così disponeva: «... destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».

Il riconoscimento di tale diritto sia pur con decorrenze diverse è arrivato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto dei ministeri, delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, in pratica quasi tutto il settore pubblico. I dipendenti dell'allora ente «Ferrovie dello Stato» sono risultati la sola eccezione per il fatto che, in questo caso, non si trattava più di una azienda di Stato; ciò anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabiliva che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successivamente dall'ente «Ferrovie dello Stato», ed infine dalle Ferrovie dello Stato Spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'ente «Ferrovie dello Stato», e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nella misura e con le decorrenze stabilite dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni tenendo conto dell'ultimo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito se comprensivo di tutti gli aumenti stipendiali previsti nel triennio.

Art. 2.

1. I benefici di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio prevista all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

2. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si sommano

agli incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti.

Art. 3.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.